



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI CATANIA**

*Quarta Sezione Civile*

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 5734/2019 R.G.

promossa da

██████████ nata a ██████████ codice fiscale ██████████  
residente in ██████████ elettivamente domiciliata presso lo  
studio dell'avv. ██████████ che la rappresenta e difende  
giusta procura in atti

*attore*

contro

**KALIDA DI NICOTRA VINCENZO & C. s.a.s**, in persona del suo legale rappresentante  
Nicotra Vincenzo, con sede in Trecastagni (CT), via Sant'Alfio n. 74, P. Iva 04716210879,  
rappresentata e difesa, sia unitamente che disgiuntamente, giusta procura in atti dagli avv.ti Luigi  
Bonanno Feldmann, Rita Grisafi e Rita D'Amico, con elezione di "domicilio digitale" al  
seguito indirizzo p.e.c.:

luigi.bonannofeldmann@pec.ordineavvocaticatania.it

*convenuto*

e nei confronti di

██████████ in persona del legale rappresentante *pro tempore* ██████████  
██████████  
██████████ elettivamente domiciliata presso lo studio ██████████  
██████████ che la rappresenta e difende giusta procura  
in atti

*chiamato*

\*\*\*\*\*

### **Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

**(art. 132 c.p.c.)**

Con atto di citazione notificato in data 4.4.2019 [REDACTED] ha convenuto in giudizio la società Kalida di Nicotra Vincenzo & C. s.a.s per richiedere a questo Tribunale di condannare la predetta società al risarcimento del danno per responsabilità contrattuale o, in subordine, per responsabilità extracontrattuale per una somma pari a euro 15.430,00 oltre interessi e spese legali. A sostegno della propria domanda essa ha dedotto che: in data 29.11.17 il proprio coniuge [REDACTED] aveva acquistato presso la società convenuta una stufa modello “Ginger 15 palazzetti”; che in data 15.12.2017 la medesima società si occupava dell’installazione della stufa acquistata; che dopo pochi giorni, precisamente in data 21.10.2017, si sviluppava all’interno dell’abitazione un incendio di vaste entità che aveva provocato ingenti danni alla casa coniugale; che detto incendio era domato dal pronto intervento dei Vigili del Fuoco i quali avevano redatto apposita relazione di servizio indicando, quale possibile causa del sinistro, un difetto di installazione della canna fumaria collegata alla stufa; che era stato richiesto il risarcimento del danno in via stragiudiziale e che detta richiesta era stata rigettata e pertanto si era resa necessaria una pronuncia dell’Autorità Giudiziaria.

Si è costituita in data 17.7.2019 la Kalida di Nicotra Vincenzo & C s.a.s. la quale ha richiesto di rigettare la domanda attorea o, in subordine e in caso di accoglimento di questa, ridurne il *quantum* secondo quelli che fossero i danni concretamente verificatisi. A sostegno della propria posizione essa ha dedotto che: dall’analisi del luogo immediatamente successiva al verificarsi del sinistro appariva una situazione incompatibile con la causazione dell’incendio da parte della stufa e/o per un problema legato alla sua installazione, dovendosi ricercare in altre fonti potenzialmente pericolose il punto di innesco; che la relazione dei Vigili del Fuoco ha solo genericamente presunto che l’incendio fosse causato dalla canna fumaria collegata alla stufa, non potendo ciò assurgere a piena prova delle cause dell’accaduto; che comunque era impossibile allo stato attuale pervenire a una prova sulle cause del sinistro, stante la irreversibile modificazione dei luoghi ove l’incendio si era verificato. Il convenuto ha altresì chiamato in causa in garanzia la [REDACTED] in virtù della polizza n. [REDACTED] con essa stipulata al fine, in caso di accoglimento delle domande attoree, di far condannare quest’ultima al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese legali ai sensi dell’art. 1917 c.c.; veniva contestualmente richiesto il rinvio ad altra data della prima udienza di comparizione

per permettere la costituzione in giudizio del terzo.

Si è costituita in data 23.12.2019 la [REDACTED] la quale ha richiesto: con riguardo alla domanda attorea di rigettarla nel merito o, in subordine, di ridurne il *quantum*; con riguardo alla posizione di garanzia nei confronti del convenuto di limitare la propria responsabilità a quanto stabilito dalle clausole dedotte in contratto. A sostegno della propria posizione essa ha dedotto che: l'evento controverso non rientrava tra quelli per i quali è consentito al danneggiato l'esercizio dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore; che la garanzia non opererebbe per difetti o vizi originari dai prodotti, qualora in corso di causa fosse accertato che la causa dell'incendio fosse a questi riconducibile; che il contratto di assicurazione stipulato prevedeva comunque una franchigia per sinistri di tal tipo; che eventuali erronee informazioni sul numero dei dipendenti fornite dalla società assicurata in sede di stipulazione del contratto avrebbe dovuto condurre a una proporzionale riduzione della garanzia prestata; che, infine, l'immobile ove l'incendio si era verificato era coperto già da altra assicurazione per lo stesso evento, pertanto la condanna nei confronti della chiamata in giudizio si sarebbe potuta adottare solo ove la predetta assicurazione non avesse coperto i danni e comunque nei soli limiti di quanto non indennizzato.

In data 14.1.2020 si è svolta la prima udienza, concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. la richiesta di CTU è stata rigettata con ordinanza del 20.7.2020 a causa dell'intervenuta *medio tempore* modificazione dei luoghi che rendeva impossibile tal tipo di accertamento; ritenuta pertanto la causa matura per la decisione, all'udienza del 23.2.2021 sono state precisate le conclusioni e la stessa è stata posta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

In via preliminare è da analizzare su chi gravi, nell'ambito della responsabilità contrattuale invocata da parte attrice, l'onere di provare il nesso di causalità tra l'inadempimento del soggetto obbligato e i danni effettivamente patiti.

Per la giurisprudenza della Suprema Corte (si veda, da ultimo, Cass. n. 28992/2019 dettata in tema di responsabilità sanitaria ma avente a oggetto più il generale paradigma della responsabilità contrattuale) benché nell'azione ex art. 1218 c.c. il creditore abbia un onere della prova alleggerito, dovendo egli limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore e gravando su quest'ultimo la prova contraria, ciò non lo esime dal dover provare il nesso di causalità tra la condotta assunta come inadempiente e i danni patiti in conseguenza di questa.

Detta posizione trae il suo fondamento dal generale principio della c.d. vicinanza della prova per

il quale, in assenza di una specifica ripartizione dell'onere probatorio discendente da norme di legge o da posizioni consolidate della giurisprudenza, detto onere debba gravare sulla parte che incontra minori difficoltà nel procurarsi la prova stessa, non potendosi di contro addossare a quella che invece incontrerebbe difficoltà ben più ampie e talora in concreto insormontabili.

Pertanto l'odierna attrice avrebbe dovuto in tal giudizio, ai fini dell'accoglimento della domanda, provare che l'incendio si sia verificato effettivamente per la difettosa installazione della stufa acquistata e non invece per altre possibili cause concomitanti anch'esse astrattamente idonee a provocare il medesimo effetto lesivo.

Invero non pare che una siffatta prova sia stata fornita nel giudizio *de quo*.

Parte attrice infatti ha fondamentalmente ritenuto di aver assolto il proprio onere probatorio allegando due documenti e precisamente: il verbale di intervento dei Vigili del Fuoco nell'immediatezza del verificarsi del sinistro (all. 4 atto di citazione); la consulenza tecnica di parte redatta dall'Ing. [REDACTED] (all. 16 atto di citazione).

Entrambi tuttavia sono da reputarsi non idonei all'assolvimento dell'onere probatorio per le ragioni che qui di seguito si espongono.

Con riguardo al verbale redatto dai Vigili del Fuoco nell'immediatezza del fatto la Corte di Cassazione con ordinanza n. 27314/2017 ha affermato che *“il verbale redatto dei vigili del fuoco è dotato di fede privilegiata solo riguardo ai fatti caduti sotto l'immediata osservazione degli operanti e delle attività da questi compiute, valendo nel resto quale strumento probatorio liberamente apprezzabile dal giudice, in correlazione con le emergenze probatorie di causa”* e che il giudice di merito aveva errato nell'attribuire *“valore certificativo al predetto atto in ordine alla scaturigine dell'incendio, scaturigine, la quale, non costituisce, al contrario di quanto affermato in sentenza, un fatto oggettivo apprezzabile come evento fenomenico comune, bensì la conclusione di appropriati accertamenti e meno che mai può affermarsi che il rilievo era assistito da fede privilegiata ex articolo 2700 cod. civ., in quanto il fenomeno era caduto sotto i sensi del pubblico ufficiale verbalizzante, stante che costui sopraggiunse, all'evidenza, solo dopo che l'incendio si era sviluppato”*.

Ne consegue che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il verbale di intervento dei Vigili del Fuoco non può costituire e per l'effetto non costituisce piena prova sulla causa dell'incendio verificatosi.

Per di più il predetto assunto è nel caso di specie avvalorato dall'analisi letterale del verbale prodotto in questo giudizio.

In esso è infatti testualmente riportato che *“si presume che le fiamme siano scaturite dal calore della canna fumaria a contatto con il legno”*: appare dunque evidente dal tenore delle parole utilizzate che non vi fosse alcuna pretesa da parte del personale intervenuto di affermare con certezza una siffatta origine causale.

Nondimeno non sufficiente ai fini probatori è l'allegazione della consulenza tecnica di parte redatta dall'Ing. [REDACTED]

Sul punto si rendono necessari due tipi di rilievi.

Il primo, di natura formale, attiene al valore probatorio della consulenza tecnica di parte che, per giurisprudenza della Suprema Corte, non può considerarsi pieno e può essere confutato dal giudice.

Da ultimo Cass. 27297/2020 ha infatti su questo punto affermato che *“la consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio (Cass. civ., SS.UU., n. 13902/2013), con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con essa incompatibili e conformi al parere del proprio consulente (Cass. civ., n. 5687/2001)”*

Cass. SS. UU. 13902/2013 richiamata dalla precedente pronuncia aveva sinteticamente ma esaustivamente affermato che *“la natura tecnica del documento (della CTP, ndr) non vale infatti ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo”*.

Tuttavia, pur apparendo difficilmente superabile la predetta argomentazione, è da dire che anche a voler considerare la consulenza tecnica di parte come piena prova, quella prodotta in questo giudizio non può comunque avere valore dirimente ai fini della decisione di questo giudizio.

Ciò si deduce dalla lettura delle conclusioni cui il consulente di parte è pervenuto, ove egli ha affermato testualmente che: *“l'impianto di canna fumaria realizzato non risulta conforme alle norme/leggi attualmente in vigore”*.

Detto assunto può avere pregio al massimo quale presunzione, in quanto una piena prova avrebbe dovuto avere ad oggetto una spiegazione supportata da basi scientifiche sul perché l'evento sia stata causato da quello e proprio da quel fattore ed escludendo che possa essere stata causato da altri; infatti, pur assumendo come assolutamente vero l'approdo cui è giunto il consulente di parte, ciò non esclude che in presenza di una canna fumaria non montata a regola d'arte l'incendio non potesse comunque in concreto essere causato dalle altri fonti presenti in

un'abitazione e potenzialmente idonee a provocarlo, quale a titolo di mero esempio un impianto elettrico difettoso o del quale si è omessa la dovuta manutenzione.

Il ctp nominato dall'attrice si è pertanto limitato ad asserire la non conformità norme in vigore della canna fumaria senza però analizzare lo stato dei luoghi alla ricerca di elementi decisivi ai fini della prova del nesso causale tra il preteso difetto di installazione e l'evento controverso.

Nondimeno più precisa sembra da questo punto di vista la consulenza tecnica di parte del convenuto, redatta dall'Ing. [REDACTED] che analizza lo stato dei luoghi e spiega, con posizioni che comunque si sarebbero potute anche eventualmente confutare qualora fosse stato possibile procedere a consulenza tecnica d'ufficio, perché è da ritenere plausibile che l'incendio abbia trovato il suo punto di innesco in un'altra fonte che non fosse la canna fumaria.

Pur riservando a quest'ultima ctp il medesimo valore di allegazione difensiva, sembra che essa abbia comunque il pregio di neutralizzare efficacemente la ctp di parte attrice, quantomeno con riguardo agli elementi che si assumono essere rilevanti ai fini della decisione su questo giudizio.

Inoltre ancora si faccia presente che l'impossibilità di procedere a ctu è da ricollegare a una modificazione irreversibile dello stato dei luoghi pur sempre imputabile all'attività di ristrutturazione condotta da parte attrice e quindi, se in questo procedimento non si è potuto pervenire a una piena prova sulle cause del sinistro, nessuna responsabilità nemmeno indiretta può essere addossata alla convenuta.

Ne consegue che in assenza di una prova sul nesso di causalità tra inadempimento e danno, che costituisce presupposto logico e indefettibile di una condanna al risarcimento per responsabilità contrattuale, la domanda di parte attrice va rigettata.

Parimenti va rigettata la domanda in subordine di condanna della società convenuta per responsabilità extracontrattuale, stante il fatto che sulla prova del nesso di causalità devono farsi tutte le stesse esatte considerazioni fin qui svolte.

Ne consegue che, essendo rigettata la domanda di parte attrice, rimane assorbita la posizione del terzo chiamato in garanzia in quanto nessuna condanna al risarcimento del danno a carico della convenuta garantita sarà adottata in questa decisione.

Le spese seguono la soccombenza e sono calcolate secondo il d.m. 55/2014 seguendo lo scaglione del valore delle causa compreso tra euro 5201,00 ed euro 26,000. Esse si liquidano in euro 2.738,00 calcolate secondo le tariffe minime per ogni fase del giudizio in ragione della breve durata del procedimento, della relativa semplicità delle questioni di diritto affrontate e della quasi totale assenza di fase istruttoria a causa della già menzionata impossibilità di

procedere a consulenza tecnica d'ufficio.

L'attore dovrà rifondere la somma come calcolata sia alla società convenuta che al terzo chiamato in garanzia, in quanto la chiamata appariva pienamente giustificata e quindi anche queste spese seguono la soccombenza.

### **PER QUESTI MOTIVI**

Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 5734/2019 R.G.:

rigetta le domande di risarcimento del danno proposte da [REDACTED]

condanna [REDACTED] alla rifusione delle spese legali quantificate in euro 2.738,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge a favore della società Kalida di Nicotra Vincenzo & C. s.a.s. e in euro 2.738,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge a favore della [REDACTED]

Così deciso in Catania, il 21 maggio 2021

Il Giudice  
dott. Giorgio Marino

Il presente provvedimento è stato redatto sotto le mie cure dal dott. Giuseppe Amato magistrato ordinario in tirocinio nominato con dm 2.3.2021.

----- Il Magistrato Affidatario  
-----dott. Giorgio Marino